

Roma, 20 gennaio 2025

Al Presidente della 1ª Commissione
Affari Costituzionali
Senato della Repubblica

Testo Audizione della Federazione Gilda-Unams. Disegno di legge A.S.1337 “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Gentile Presidente e stimati membri della Commissione,

Il testo del DDL 1337 affronta le questioni inerenti i termini in materia di Istruzione e Merito nell'ART 5 del dispositivo normativo.

In sintesi:

- Si proroga al 31 dicembre 2025 il termine per accedere al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico con il titolo di studio previsto dall'ordinamento previgente.
- Si proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici.
- Si prorogano i termini in materia di reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo.
- Si proroga all'anno scolastico 2025/2026 la misura relativa alle équipes formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione.

I primi 3 commi dell'art. 5 riguardano tutti in qualche misura il reclutamento del personale scolastico a dimostrazione di quanto sia fragile ed inadeguato l'attuale sistema del reclutamento.

In particolare vogliamo segnalare le storture e i disagi che si stanno verificando in molte regioni italiane a causa di un sistema assunzionale farraginoso e dai tempi incerti in quanto le procedure

concorsuali del concorso denominato PNRR1 sono state svolte in maniera disomogenea e poco funzionale ad una proficua organizzazione della didattica:

- Alcune procedure si sono concluse entro il 31 agosto con regolare presa di servizio il 1 settembre.
- Altre procedure si sono concluse entro il 10 dicembre con nomine fatte entro il 31 dicembre
- Diverse altre sono ancora in fase di svolgimento.

Oltre alla frammentazione delle nomine che ha comportato un avvicendamento di migliaia di docenti 3 mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico - con evidente danno alla continuità didattica- ricordiamo che questo concorso non è abilitante per cui persiste tuttora una situazione caotica dovuta al fatto che a tutt'oggi non si hanno notizie certe per il conseguimento dei 30 CFU richiesti ai vincitori di concorso per l'abilitazione.

In questo contesto ben venga quindi la proroga di 1 anno richiesta agli ITP per il conseguimento della laurea di I livello ai fini della partecipazione dei futuri concorsi.

Riteniamo però che ciò non sia sufficiente.

Infatti, alla luce dei tempi biblici per lo svolgimento delle procedure concorsuali (anche quando i numeri sono esigui come nel caso dei dirigenti ed assistenti tecnici), dell'alto numero di domande di pensionamento pervenute per il prossimo anno e del fatto che esistono attualmente migliaia di docenti che hanno superato negli anni un concorso pubblico per titoli ed esami, riteniamo che sia necessario:

- ✓ **Pubblicare l'elenco di tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali previste dai DM 205 e 206/23 per poter consentire un loro scorrimento**
- ✓ **Utilizzare tutte le graduatorie concorsuali di idonei ai fini di una nomina in ruolo con presa di servizio 1settembre 2025**

Solo a queste condizioni riteniamo si potrà garantire un avvio regolare del prossimo anno scolastico auspicando per il futuro un intervento normativo che semplifichi e faciliti le procedure di assunzione con l'introduzione, ad esempio, di un doppio canale di reclutamento in cui sia possibile procedere con assunzioni da concorso ordinario e con assunzioni sulla base di una graduatoria di abilitati.

Per quanto concerne il Comma 4 dell'art. 5, segnaliamo il nostro disappunto riguardo al fatto che ancora una volta si proceda a tagliare le poche risorse previste per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche (all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107) per far fronte ad esigenze organizzative che dovrebbero essere finanziate con risorse aggiuntive.

Approfittiamo dell'occasione per segnalare come ancora oggi, dopo mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ci pervengano quotidianamente segnalazione da parte di supplenti temporanei che non hanno percepito lo stipendio. Situazione indegna di un paese civile.

La Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) e diverse sentenze della Cassazione (2022-2024) hanno evidenziato che la quota del 30% riservata alle assunzioni non di ruolo per gli insegnanti di religione è eccessiva e non adeguata a coprire stabilmente le esigenze di personale, causando un precariato strutturale anche per posti disponibili da decenni. Si sottolinea quindi la necessità di aumentare la percentuale di assunzioni stabili rispetto al vecchio limite del 70%, garantendo stabilità lavorativa agli insegnanti con servizio ultradecennale (96% del totale).

Inoltre, la Cassazione ha stabilito, con sentenza del 15 luglio 2022, il diritto del docente di religione di ruolo che ottiene un'assegnazione provvisoria a rientrare nella sede originaria a fine anno scolastico, contestando l'arbitrarietà dei trasferimenti decisi dall'Ordinario diocesano. Infine, la Cassazione (sentenza n.343/2018) ha chiarito che la dotazione organica degli insegnanti di religione non è soggetta a intesa con l'Ordinario diocesano.

Pertanto, si propone di integrare l'art. 5 con un comma 5 che stabilisca il riconoscimento della titolarità della sede ai docenti di religione di ruolo, uniformandone il trattamento a quello dei docenti delle altre discipline, garantendo così stabilità e pari dignità professionale. Inoltre, si richiede di incrementare gradualmente, nell'arco di un triennio, la percentuale dei posti di ruolo per i docenti di religione, portandola dall'attuale 70% al 95%. Tale misura consentirebbe di ridurre significativamente il precariato strutturale, valorizzando l'esperienza pluriennale del personale già in servizio e rispondendo alle esigenze di continuità didattica e organizzativa nelle scuole.

Concludiamo questo nostro intervento menzionando il nostro rammarico per quanto previsto dall'art. 11 del DL 202 nella parte in cui si proroga di un anno l'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia da parte dei soggetti venditori di energia.

Riteniamo fondamentale promuovere politiche energetiche che prediligano fonti di energia rinnovabili e siamo del tutto favorevoli ad investimenti strutturali per il rinnovamento degli edifici scolastici che prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici in maniera da ridurre l'impatto ambientale oltre che consentire un sicuro rientro economico.

La delegazione

Federazione Gilda Unams